

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

SEDUTA

126.


SITZUNG

22-5-1963

Presidente: PUPP

Vicepresidente: ROSA

IV. LEGISLATURA - IV. LEGISLATURPERIODE



INDICE

Disegno di legge n. 80:

« Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di un programma pluriennale di opere pubbliche » (rinviato dal Governo)

pag. 13

INHALTSANGABE

Gesetzentwurf Nr. 80:

« Maßnahmen zur Durchführungserleichterung eines Mehrjahresprogrammes für öffentliche Arbeiten » (von der Regierung rückverwiesen)

Seite 13

A CURA DELL'UFFICIO
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 10.30.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.):
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 21.5.1963.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.):
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Chi prende la parola sul processo verbale?

La parola al cons. Tanas.

TANAS (P.S.D.I.): Signor Presidente, non ho ascoltato dalla lettura del verbale quanto ella ha avuto modo di annunciare nella parte iniziale della seduta di ieri mattina, osservazioni e richiami che sono stati fatti oggetto di attenzione sulla stampa odierna. Particolarmente non ho sentito il mio nome, che è stato abbinato a quello del dott. Magnago, come poco assiduo frequentatore di questa Assemblea. La prego, signor Presidente, di voler provvedere alla compilazione di un elenco delle assenze di tutti i consiglieri regionali nel corso di questa legisla-

tura e di darne lettura pubblicamente, perchè è opportuno che l'opinione pubblica venga a conoscenza della nostra attività. Perchè faccio questa domanda? Perchè sento di dover affermare che il mandato di consigliere regionale non si esaurisce qui dentro. Il nostro mandato si esplica anche nell'ambito delle Province e un Assessore provinciale deve far fronte ai suoi doveri. Quando, perciò, questo elenco sarà pubblicato, starà ad ogni consigliere scrivere e giustificare queste sue assenze. Io ieri non era presente ai lavori del Consiglio, ma non ero a spasso, non ero impegnato in una mia attività professionale, ma ero nel mio ufficio della Provincia di Trento a ricevere amministratori comunali e cittadini, i quali hanno il diritto di poter conferire con chi li rappresenta. Io sono pertanto amareggiato di questo fatto, perchè noi facciamo di tutto per esplicare con coscienza il nostro mandato e perchè, per fare questo nostro dovere, facciamo anche dei sacrifici di natura familiare, soprattutto quando, per trovarci in sedi decentrate, dobbiamo percorrere tutti i giorni parecchi chilometri per recarci ad assolvere ai doveri che derivano dal nostro ufficio. Vorrei, quindi, che fosse notata questa differenza, soprattutto in ordine ai motivi delle assenze fatte dai consiglieri regionali. Vorrei anche, signor Presidente, che lei chiarisse lo spirito della sua osservazione di ieri, perchè l'opinione pub-

blica sia obiettivamente informata. La prego, quindi, di tenere conto di quanto le ho ora chiesto.

PRESIDENTE: La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Signor Presidente, prendo la parola sul verbale in quanto in esso si parla esplicitamente di un richiamo fatto da lei ai membri delle Commissioni legislative per le loro assenze. Noi peccheremmo di incoscienza, se a questo richiamo restassimo insensibili. Il richiamo costituisce una sanzione e perciò mi pare che coloro che ne sono fatti oggetto abbiano il diritto di chiedere che venga fatto un accertamento dei fatti. Dal tono da lei usato ieri, mi pare che non abbia fatto un richiamo formale, ma si sia limitato a dire che alcuni consiglieri hanno disertato le sedute delle Commissioni. E ciò non è comunque piacevole, perchè quando il richiamo è rivolto a più persone è un po' come se questo richiamo venisse fatto a tutto il Consiglio. Per quanto mi riguarda, devo dire che la Commissione affari generali venne convocata la prima volta la sera in cui, alle 20.15, avevamo finito di approvare il bilancio, per il giorno successivo, e ciò in difformità alle norme regolamentari. Mi pare che la convocazione di una Commissione dovrebbe essere fatta in tempo utile perchè i singoli componenti possano essere nella condizione materiale di disdire per quel giorno i loro impegni.

La seconda volta, la Commissione venne convocata per il 23; in quella occasione mi feci parte diligente coll'invviare; una lettera alla Presidenza per far rilevare l'intempestività di quella convocazione. Le mie osservazioni, da quanto mi ebbe a comunicare il segretario generale del Consiglio, furono accolte. Eravamo, infatti, alla vigilia delle elezioni, e noi riteniamo che in regime democratico la partecipazione alla cam-

pagna elettorale rappresenti un contributo alla democrazia e alle sue istituzioni e non semplicemente un apporto dato alla parte politica cui si appartiene. Dopo due giorni dalle elezioni, il Presidente della Commissione convocò la Commissione stessa per il lunedì e per il sabato, giorni che per consuetudine, ormai, sono sempre stati lasciati liberi ai consiglieri perchè possano esplicare il loro mandato e i loro incarichi. Dico questo perchè dobbiamo sottolineare che i consiglieri regionali rappresentano tutta la Regione. Ieri sera, poi, ci è giunta la convocazione della Commissione affari generali per sabato. Ora, signor Presidente, dobbiamo prendere una decisione che valga per sempre: o si stabilisce che il lunedì e il sabato le Commissioni lavorano, e sta bene, o si stabilisca che questi due giorni sono liberi, come lo sono sempre stati, perchè i consiglieri possano attendere all'assolvimento del loro mandato, che, come ha bene rilevato il collega Tanas, non si esaurisce qui dentro. Mi consenta, signor Presidente, con tutto il rispetto dovuto alla sua persona, alla quale sono venute frequenti dimostrazioni di fiducia, di pregarla di chiarire se ieri si trattava di un richiamo formale o di una osservazione o di un invito, perchè, mentre in questo secondo caso mi pare di poterlo accettare, nel primo non mi sento di farlo, bensì di respingerlo. La ringrazio.

PRESIDENTE: La parola al cons. Segnana.

SEGNANA (D.C.): Su questo argomento ho preso la parola ieri e, a dire la verità mi era sembrato che la mia precisazione fosse servita a togliere l'impressione negativa che la sua osservazione avrebbe potuto produrre fuori di qui. Invece, con amarezza ed anche con indignazione, il suo richiamo è stato interpretato sulla stampa di stamane in modo non corrispondente

nè alla verità, nè alla realtà dei fatti. Mi dichiaro quindi senz'altro d'accordo con la richiesta fatta dal collega Tanas che vengano pubblicati i resoconti della nostra attività perchè ritengo che se l'opinione pubblica venisse informata sul nostro lavoro, soprattutto quello svolto dalle Commissioni, l'impressione che ne trarrebbe sarebbe certamente diversa da quella che certi commenti producono. Perciò io protesto contro questo sistema di creare nell'opinione pubblica una valutazione del nostro lavoro che non corrisponde alla realtà. Tutti i consiglieri regionali ci tengono ad essere a posto ed a fare in coscienza il loro dovere. Per assolvere al mio mandato, — mi scusi signor Presidente questo accenno personale —, mi sono buscato una malattia che mi ha tenuto due mesi all'ospedale. Ci consenta, quindi, di non accettare la tirata d'orecchi e perciò mi associo alle proteste fatte dai due colleghi che mi hanno preceduto, e la invito a voler chiarire i fatti. Le debbo dire anche che, per protesta, alcuni consiglieri del nostro gruppo non volevano accettare l'invito rivoltoci di recarci oggi a Novacella, dati gli accostamenti che su questo invito sono stati fatti. Voglia, signor Presidente, per la stessa dignità del Consiglio, chiarire le cose.

PRESIDENTE: La parola alla dott. Perazzoli.

PERAZZOLLI (D.C.): Anch'io sono stata messa nell'elenco di coloro che hanno disertato le sedute delle Commissioni; posso ben dire ad alta voce la mia tristezza che ciò, particolarmente ad opera dell'« Alto Adige », sia stato preso a motivo di perplessità presso l'opinione pubblica. Lei sa, signor Presidente, che le mie assenze, due in tutto, dalle sedute delle Commissioni, furono tutte tempestivamente giustificate: la prima con un telegramma mio al presidente della Commissione affari gene-

rali, nel quale avvertivo che la convocazione — trasmessa la sera per la mattina seguente — mi trovava impedita da una precedente seduta fissata in Assessorato; la seconda, addirittura, fu giustificata da un telegramma del Presidente Kessler, il quale rendeva noto che io dovevo rimanere a Trento per presiedere una riunione del Consorzio provinciale antitubercolare. Motivazione, mi pare, più che sufficiente, e non assenze che si susseguono, come si sarebbe voluto far credere. A parte queste considerazioni, e quelle di carattere generale già espresse ed alle quali mi associo, vorrei proprio pregare il presidente della Commissione affari generali di procedere alla convocazione della Commissione stessa con l'anticipo di almeno cinque giorni, come è previsto dal regolamento, così che i consiglieri sappiano tempestivamente regolare le proprie attività. Tutti sanno — ed anche l'opinione pubblica lo sa anche se l'« Alto Adige » sembra di parere diverso — che il compito che noi svolgiamo è serrata di impegni continui, impegni che non si possono disdire e rinviare, una volta che siano stabiliti, perchè una Commissione viene convocata improvvisamente da un giorno all'altro. Prego davvero il signor Presidente di voler ristabilire le cose nei lo esatti termini.

PRESIDENTE: La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Lei sa, signor Presidente, in quanta considerazione noi si sia sempre tenuta la Sua persona, quanta stima le abbiamo dimostrato sempre, per la sua dirittura morale ed anche per quel suo tratto umano che reca nei rapporti con noi Consiglieri. Tuttavia consenta di dirle che qualche volta sbagliamo noi, che questa volta può aver sbagliato anche la Presidenza del Consiglio. Quello di ieri è stato indubbiamente un errore. Il processo verbale deve essere modificato, perchè non è possibile

che sia stato inflitto un richiamo ad alcun consigliere: nessuna norma dello Statuto consente alla Presidenza di criticare quanto riguarda la attività di ciascuno dei consiglieri; soltanto quando, in questa sede, un consigliere offenda altri consiglieri o sia causa di turbamento dell'ordine pubblico, solo allora la Presidenza è autorizzata ad adottare delle misure; non certo per quel che riguarda la diligenza o meno con la quale un consigliere frequenti le sedute del Consiglio o quelle delle Commissioni. Vorrei notare che, per assurdo, un consigliere potrebbe anche partecipare alla seduta inaugurale per presentare giuramento e poi non farsi più vedere per l'intera durata della legislatura, e nessuno potrebbe muovergli appunto: se la vedrebbe eventualmente col suo partito e coi suoi elettori, ma la Presidenza non avrebbe la possibilità di rivolgergli alcun appunto. E' avvenuto, lo sappiamo, che qualche seduta di Commissione non è stata tenuta per la mancanza del numero legale; gli assenti avranno certamente avuto le loro buone ragioni. Io, pur avversario, debbo dare atto ad essi, e devo riconoscere quale sia il peso delle attività che sono inerenti al mandato consiliare. Se talora non riesce possibile convocare le Commissioni a causa delle assenze, direi che ciò è soltanto logico. In nessuna Assemblea, nemmeno alla Camera, il presidente può richiamare i deputati perchè non intervengono ai lavori, sia dell'Assemblea, sia delle Commissioni. Ci sono altri sistemi, del resto, per far presente una determinata situazione. Mai dovrebbe essere stato usato questo, che non è previsto dal regolamento e che può dare esca ad interpretazioni a fatti attinenti alla importanza dei lavori che Consiglio e consiglieri vanno svolgendo. Non siamo degli scolaretti che debbono essere richiamati, signor Presidente: ognuno di noi ha una propria dignità, ha proprie esperienze, da far valere qui e fuori di qui. Se poi volessimo scendere all'esame personale

delle assenze, sulla base dell'elenco da lei citato, allora, signor Presidente, dovrei dirle che vi sono anche altri casi di sistematica, ostentati e probabilmente ingiustificata assenza, che non ci atteniamo a giudicare: a meno che lei non abbia parlato a nuora perchè suocera intenda... Le assenze sistematiche fanno parte di un diritto, anche se, sul piano politico, il giudizio su di esse può essere severo. Spero che non dovremo più occuparci di casi di questo genere, che vanno a detrimento dei rapporti fra Consiglio e Presidenza.

PRESIDENTE: La parola al cons. Paris.

PARIS (P.S.I.): Sarebbe stato possibile evitare tutto quanto è accaduto, se si fosse dato retta ai suggerimenti di qualche presidente di Commissione, fra i quali io. Tutti siamo convinti di una cosa: che 48 consiglieri sono troppo pochi per la somma dei compiti che l'autonomia ha affidato alla Regione, al Consiglio regionale, alle Commissioni del Consiglio regionale, delle Giunte provinciali, dei Consigli provinciali, delle Commissioni dei Consiglio provinciali.

Poi si è anche instaurata la questione della settimana cortissima, per cui soltanto 4 giorni per settimana sono considerati utili al lavoro delle Commissioni; mi pare che se, anche se lavorassimo il sabato mattina ed il lunedì, non ci disintegreremmo mica. Io, ad esempio, ho dovuto convocare la Commissione di lunedì, perchè non ci sono altri giorni a disposizione. Ma dovrebbe essere possibile ovviare a quanto sta accadendo, attraverso una reciproca comprensione delle necessità inerenti ai lavori, sia in sede provinciale, che in sede regionale. Bisogna, a mio modo di vedere, indire una riunione nel corso della quale studiare come possiamo agire; ed i gruppi devono dosare le loro rappresentanze nelle Commissioni, onde evitare che qualcuno, facendo parte di più d'una di esse,

finisca per rendere possibile una diligenza ed attiva presenza e paralizzando la possibilità di riunioni contemporanee di più Commissioni.

Facciamo quanto prima questa riunione. Per conto mio raccomando la collaborazione, non la polemica, colla Presidenza del Consiglio.

PRESIDENTE: La parola al cons. Volgger.

VOLGGER (S.V.P.): Herr Präsident, meine Herren Kollegen! Wir haben im Laufe dieser Debatte geradezu dramatische Worte gehört. Ich möchte nicht dramatisieren. Es ist eine selbstverständliche Aufgabe des Präsidenten des Regionalrates, daß er die Regionalrat-sabgeordneten auch manchmal tadelt, zur Ordnung ruft; das ist seine Pflicht. Es ist auch eine selbstverständliche Aufgabe der Presse, daß sie einen solchen Tadel aufgreift und auch an unserem Verhalten Kritik übt. Wir wollen also nicht dramatisieren. Ich möchte nur folgendes sagen: Ich glaube nicht, daß die Kommission, um die es sich handelt, irgendein wichtiges Gesetz liegen gelassen hat, sonst müßte mir der Präsident der Kommission dieses Gesetz nennen. Schauen Sie, meine Herren Kollegen, wir haben stundenlang über die Trennung von Taio und Segno gesprochen in der Kommission. Wir haben dieses Gesetz genehmigt, dem Regionalrat vorgelegt und gestern ist es vom Regionalrat wieder verschoben worden.

Also mir scheint nicht, daß es gerade ein wichtiges Gesetz gewesen ist. Man muß immer versuchen bei der Wahrheit zu bleiben und sich an das Reglement des Regionalrates zu halten. Es geht natürlich nicht sehr gut an, daß man am Abend ein Telegramm kriegt, in welchem der Präsident der Kommission mitteilt, daß die Kommission für den nächsten Tag einberufen ist. Man könnte ja gewisse Verpflichtungen

schon übernommen haben — und Verpflichtungen gibt es ja sehr viele. Mir hat es vor allem leid getan, daß man auch Frau Perazzolli zu den wenig eifrigen Mitgliedern des Regionalrates gezählt hat, denn ich kann ihr das Zeugnis ausstellen, daß sie vielleicht das eifrigste Mitglied des Regionalrates ist, daß sie immer da war, wenn sie konnte. Natürlich konnte sie nicht da sein, wenn man ihr im letzten Moment mitteilt, daß eine Sitzung der Kommission stattfindet und sie vielleicht schon Verpflichtungen als Assessorin im Provinzialausschuß von Trient übernommen hatte. So geht es nicht. Ich würde also den Herrn Präsidenten des Regionalrates ersuchen, daß man die Tage festlegt, an denen Kommissionssitzungen stattfinden, damit wir nicht überrascht werden durch irgendein Telegramm oder irgendeinen Brief, nach dem morgen oder übermorgen eine Kommissionssitzung stattfindet. Darum würden wir bitten, daß man einen, zwei oder von mir aus auch fünf Tage in der Woche festlegt, an denen Kommissionssitzungen stattfinden; dann werden wir erscheinen. Aber überraschen lassen wir uns sehr ungern durch eine plötzliche Ankündigung. Ich würde Sie deshalb sehr bitten, daß Sie mit den Fraktionsführern diesbezüglich irgendeine Bestimmung treffen. Dann werden Sie sehen, daß Sie sich nächstes Mal einen Tadel an gewisse Leute ersparen können. Wir haben leider noch nicht die Gabe der Bilokation, entweder ist man in Aosta bei einem Kongreß oder man ist bei einer Kommissionssitzung. Also soweit reicht unsere Gewalt noch nicht, daß wir gleichzeitig in beiden Orten sein können. Aber wenn wir wissen, wann Sitzungen stattfinden, den Tag oder zwei Tage, dann werden wir erscheinen. Ich glaube nicht, daß die Kommission für allgemeine Angelegenheiten irgendein wichtiges Gesetz — ich betone wichtiges Gesetz — liegengelassen hat. Aber ich möchte dem Herrn Präsidenten trotzdem

meine Anerkennung dafür aussprechen, daß er uns einmal getadelt hat. Das ist seine Aufgabe, sein Recht und seine Pflicht. Nur muß man immer auch die andere Seite hören. Ich habe versucht, die andere Seite auch zu Worte kommen zu lassen. Deshalb bitte ich nochmals die Sitzungstage der Kommissionen vorher festzulegen, ohne die Landtagssitzungen absagen zu müssen.

Schließlich und endlich ist der Landtag von Bozen wichtiger als die Kommission des Regionalrates, nachdem wir Südtiroler uns für die Provinzialautonomie jedenfalls schlagen und weiterschlagen werden.

(Signor presidente e signori colleghi: nel corso di questo dibattito si sono sentite delle parole quasi drammatiche e non vorrei drammatizzare anch'io. E' logico che il Presidente del Consiglio regionale biasimi e richiami all'ordine talvolta i consiglieri; questo è insomma uno dei suoi doveri. E' anche un compito logico della stampa raccogliere questo biasimo e criticare il nostro comportamento e per questo non si dovrebbe drammatizzare. Vorrei dire soltanto come non mi sembri che la commissione in oggetto abbia lasciato inevaso qualche importante disegno di legge, altrimenti il Presidente della commissione dovrebbe elencarmeli.

Per esempio abbiamo discusso per ore in commissione sulla separazione di Taio e Segno, abbiamo approvato la legge e l'abbiamo presentata al Consiglio che ieri l'ha di nuovo procrastinata. Non mi sembra perciò che la legge sia di particolare importanza. Bisogna sempre cercare di attenersi alla verità ed al Regolamento del Consiglio regionale. Naturalmente non è possibile ricevere alla sera un telegramma in cui il presidente della commissione comunica che questa è convocata per il giorno successivo: potremmo aver già assunto degli impegni e di impegni ne abbiamo molti. Mi dispiace soprattutto

per l'accento alla dott. Perazzoli come ad uno dei membri poco diligenti perchè io posso testimoniare che essa è forse il consigliere più assiduo e che è stata sempre presente nei limiti del possibile. Naturalmente non le è stato possibile in quei casi in cui la convocazione della commissione è avvenuta all'ultimo minuto ed essa aveva già assunto impegni come assessore nella Giunta provinciale di Trento. Così non si può andare avanti e perciò vorrei far richiesta al Presidente del Consiglio regionale di fissare i giorni di seduta delle commissioni in modo da evitare le sorprese dei telegrammi o delle lettere comunicanti la convocazione di una commissione per uno o due giorni dopo. A tal fine proporrei di fissare uno o due giorni in settimana, per conto mio potrebbero essere anche cinque, in cui si convocino le commissioni: allora potremmo essere presenti. La sorpresa però di una improvvisa convocazione non è di nostro completo gradimento. Pregherei inoltre il Presidente di riunire i capigruppo e di prendere una decisione per ovviare a questo inconveniente; in tal modo si potrà risparmiare la prossima volta un biasimo a certe persone. Purtroppo nessuno di noi ha ancora il dono dell'ubiquità, o si è ad Aosta per un congresso o si è alla seduta della commissione; il nostro potere non è ancora giunto tanto lontano da farci essere contemporaneamente in due luoghi diversi. Se però noi conosciamo il giorno od i giorni in cui si riunisce la commissione, allora saremo presenti. Non credo che la commissione agli affari generali abbia lasciato in sospeso qualche legge importante, ripeto importante. Ciò nonostante vorrei esprimere al Presidente il mio riconoscimento per il suo biasimo; questo è il suo compito, il suo diritto e dovere. Bisogna però sempre ascoltare anche l'altra parte, ed io ho cercato di lasciare la parola anche alla parte avversaria. Per questo prego ancora una volta di fissare in anticipo i giorni di convocazione

della commissione senza dover spostare le sedute del Consiglio provinciale. In ultima analisi questo è più importante delle sedute di commissione, specialmente per noi sudtirolesi che ci battiamo e continueremo a batterci per l'autonomia provinciale).

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich bin der Präsident der Kommission für allgemeine Angelegenheiten. Es ist wenigstens einmal vorgekommen, und zwar von seiten der Regionalratsabgeordneten Cecon einerseits und Nardin andererseits, daß im Regionalrat Klage geführt worden ist, weil diese Kommission zu langsam arbeite und die Gesetze nicht weiterbringe. Diese Kommission hat etwa 30 Gesetze zu bearbeiten, einige hiervon schon seit Monaten. Um auf eine Bemerkung zu antworten, sage ich sofort, daß es auch um wichtige Gesetze geht, z. B. die Gesetze, die Änderungen an der regionalen Personalordnung betreffen, wo das Personal der Region ständig bittet, daß sie behandelt und von der Kommission verabschiedet werden. So zum Beispiel auch eins, das eine gewisse Vergütung für diejenigen, die zwischen Trient und Bozen auf- und abfahren vorsieht. Es geht um Wahlgesetze, Änderungen am Gemeindewahlgesetz, am regionalen Wahlgesetz, usw. Es ist mein Bemühen, die Kommission wann immer möglich zusammenzubringen um diese Vorlagen zu beraten. Dabei ist es klar, daß diese Gesetze meistens nicht in einer Sitzung erledigt werden können und es mehrere Sitzungen braucht.

Hier geht es um zwei Sitzungen, die einberufen wurden und die dann mangels der gesetzlichen Anzahl von 7 Mitgliedern nicht zustandegekommen sind. Hierzu muß ich feststellen, daß die Geschäftsordnung des Regionalrates nicht vorschreibt, daß die Kommission fünf

Tage vorher einberufen werden müssen. Zudem ist es eine durchgehende, bisher immer geübte Praxis des Regionalrates, daß, wenn der Regionalrat tagt, die Kommissionen vom einem Tag auf den andern einberufen werden können, indem am Vorabend mit den anwesenden Mitgliedern vereinbart wird am nächsten Tag Kommission zu halten. Bei dem Betrieb den wir haben, d.h. zwischen Regionalrat, Landtag, Landesauschuß, Landtagskommissionen, Regionalratskommissionen ist es auch gar nicht anders denkbar, daß wie die Sitzungen des Regionalrates die von einem auf den andern Tag einberufen werden können, auch die Kommissionen kurzerhand einberufen werden. Das ist bisher durchwegs allgemeine Übung gewesen. Es ist also keine Neuigkeit. Eines muß ich allerdings auch feststellen, daß nämlich die beiden Tage an welchen die Kommission wegen Nichterreichung der gesetzlichen Mindestanzahl nicht zustandegekommen ist, nicht den Tag betreffen, an dem der Abgeordnete Volgger gefehlt hat, weil er in Aosta war; es war eine spätere Sitzung, bei der Dr. Volgger entschuldigt war und für die die gesetzliche Anzahl nicht erreicht wurde. Abschließend muß ich dazu noch sagen, daß wir samstags und montags Sitzungen halten mußten, weil es einfach gar nicht anders möglich war; wenigstens in den vergangenen Wochen, wo Regionalrat und Landtag sich unter der Woche abgewickelt haben. Das ist von der Mehrheit der Mitglieder auch anerkannt worden, denn die sind ja gekommen und haben nicht den Einwand erhoben, daß der Samstag und der Montag nicht verwendet werden dürften. Wenn dann wochenlang kein Regionalrat und kein Landtag ist, dürfte es sich selbstverständlich erübrigen, auch den Samstag und Montag zu verwenden. In diesem Sinne habe ich dem Präsidenten des Regionalrates einen Brief geschrieben, um ihn darauf aufmerksam zu machen und zu bitten, doch das zu tun, was

er als zweckmässig erachtet, damit die Kommissionen weiterarbeiten können und weiterkommen.

(Come presidente della commissione agli affari generali posso affermare che è già successo, esattamente una volta da parte del cons. Ceccon ed un'altra da parte del cons. Nardin, che in Consiglio regionale si sia lamentato che la mia commissione lavora con troppa lentezza e non manda avanti le leggi. Noi abbiamo da elaborare ancora circa 30 proposte di legge, alcune delle quali da mesi: per rispondere subito all'osservazione di prima dico subito che si tratta di leggi anche importanti come quella riguardante le modifiche al regolamento del personale regionale (il personale stesso fa pressione perchè sia trattata e congedata dalla commissione) e quella per es. che prevede un certo compenso per coloro che viaggiano per ufficio fra Trento e Bolzano. Si tratta inoltre di leggi elettorali, di modifiche alla legge elettorale comunale ed a quella regionale ecc. Io mi sforzo di riunire la commissione quanto più spesso possibile per esaminare questi disegni di legge ma è chiaro che essi non possono essere sbrigati in una sola seduta e che perciò bisogna dedicarvene parecchie.

Qui si è parlato anche di due sedute convocate e poi non tenute per mancanza del numero legale (7 membri). Devo ancora osservare che il regolamento non prescrive affatto che le commissioni siano convocate 5 giorni prima e che inoltre è sempre stata prassi del Consiglio regionale che le commissioni, almeno quando il Consiglio stesso tiene le sue sedute, possano essere convocate da un giorno all'altro, accordandosi con i consiglieri presenti. Con il traffico che abbiamo fra Consiglio regionale e provinciale, Giunta provinciale e commissioni del Consiglio regionale e di quello provinciale non è neanche immaginabile che le sedute di commissione, come del resto quelle del Consiglio, non

si possano convocare spicciamente da un giorno all'altro. Questa è stata la prassi finora vigente e perciò non è una novità. Devo fare comunque ancora una constatazione: i due giorni in cui la commissione non ha potuto tenere seduta per mancanza del numero legale non erano nel periodo in cui il cons. Volgger era ad Aosta; si è trattato di una seduta posteriore a cui il cons. Volgger mancava giustificato ed in cui non si era raggiunto il numero legale. Per finire devo aggiungere che abbiamo dovuto convocare la commissione di sabato e di lunedì perchè non era semplicemente possibile fare altrimenti, almeno per la settimana scorsa in cui i Consigli regionale e provinciale hanno occupato ogni altro giorno. Ciò è stato del resto riconosciuto anche dalla maggioranza dei membri della commissione che si sono presentati senza protestare che il sabato ed il lunedì non devono essere occupati da sedute. Se per settimane poi nè il Consiglio regionale nè quello provinciale tengono sedute, allora naturalmente non sarà necessario fare convocazioni di lunedì e di sabato. Ho anche scritto una lettera al Presidente del Consiglio regionale per fargli notare questo inconveniente e per pregarlo di fare quanto ritenga utile perchè le commissioni possano proseguire e progredire nel loro lavoro).

PRESIDENTE: La parola al cons. Gabrielli.

GABRIELLI (D.C.): Poichè tutti o quasi tutti, quelli che sono stati chiamati in causa nell'elenco degli assenti, hanno parlato giustificandosi, bisogna che anch'io lo faccia: io, specialmente, che figuro come il capofila dei disertori. Mi associo agli interventisti di quanti mi hanno preceduto; il difetto è nel sistema, nell'accavallarsi, con gli incarichi di commissario, anche di altre incombenze. Io, comunque, sono rimasto per tre mesi ricoverato in ospedale; ecco il motivo delle

mie assenze; oltre a quelle, non credo se ne possano rilevare più che due. Ho il diritto di credere che questa mia giustificazione sia valida; e che ne sarà data notizia con lo stesso rilievo con cui è stata data la precedente, ingiusta, ingenerando nell'opinione pubblica sentimenti ed impressioni che non vanno a vantaggio nostro, nè a vantaggio della verità. Perchè questo, soprattutto, mi preme sottolineare che non si tratta di verità.

PRESIDENTE: La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Una volta, signor Presidente, il proverbio diceva: tanto tuonò che piovve; ed io sono letteralmente sbalordito nel constatare quanta mai piova sia caduta questa mattina nel Consiglio regionale. Se ben ricordo, su un giornale che si stampa nella mia Trento, qualche tempo addietro, comparve un articolo nel quale si affermava molto gentilmente che il cons. Ceccon aveva probabilmente smarrita tutta la materia grigia del suo cervello, e che se, comunque, qualche parte infinitesimale fosse rimasta, s'era sicuramente perduta nelle pieghe della sua testa. Si immagina, signor Presidente, che cosa sarebbe successo se io fossi venuto in quest'aula a protestare per questo? Questa Assemblea, signor Presidente, è più importante, molto più importante di qualsiasi articolo di stampa. Non può essere certo sede di una polemica con un giornale. Se materia di contendere v'è, questa materia sia portata davanti ai capigruppo, all'Ufficio di presidenza: ma non avvenga mai che si critichi qui quanto viene scritto sui giornali. Altrimenti, signor Presidente, se io fossi un giornalista, domani scriverei un articolo così: « Ah, allora è vero! Tutti i gruppi hanno parlato a lungo, hanno discusso a lungo. E' bastato dire che qualcuno era assente perchè insorgessero. Povera stampa! Im-

maginevi se lo avessimo detto due mesi prima delle elezioni! ».

E' evidente, signor Presidente, che a queste cose non ci si debba prestare. Ognuno svolge le proprie funzioni nel suo ambito e nel luogo dove è collocato.

Non bisogna dare eccessiva importanza a quanto è stato scritto da un giornale; ed io la prego, se qualcuno ancora chiedesse la parola su questo argomento, non la conceda...

PARIS (P.S.I.): Ma non siamo mica alla Camera delle Corporazioni!

PRESIDENTE: Mi pare che stiamo esagerando su quanto io ho detto. Ieri non ho fatto un richiamo, ma soltanto una osservazione, che deriva da quanto i presidenti delle Commissioni mi avevano detto. Io — quale Presidente del Consiglio — ho anche il dovere di vedere che le Commissioni funzionino. Non c'era, nelle mie parole, volontà alcuna di offesa: so perfettamente quali siano le occupazioni e le preoccupazioni e gli impegni dei signori consiglieri regionali, del loro mandato. Sarebbe forse stato meglio che quelle osservazioni non avessi fatto: ma lo spunto mi era stato offerto dal Presidente della Giunta provinciale di Trento, il quale, in sede di discussione generale, si era lamentato che le Commissioni non funzionassero. Per questo ho fatto quelle osservazioni, e mai ho parlato di Tanas, non ho instaurato alcun confronto con Magnago, non ho detto parola alcuna a questo proposito...

TANAS (P.S.D.I.): Prendo atto volentieri, signor Presidente.

PRESIDENTE: E' stata solo una raccomandazione, che ho voluto fare ai signori consiglieri, perchè il lavoro delle Commissioni è molto.

Riunirò la settimana prossima i capigruppo ed i presidenti delle Commissioni, per vedere se sia possibile regolamentare la materia una volta per tutte. Chiaro rimane che la convocazione della sera per la mattina seguente rimane una cosa eccezionale, che tuttavia può accadere. Ripeto non c'era, nelle mie parole, alcuna intenzione d'offesa, di richiamo: provvederemo anzi a cancellare questa parola dal verbale, sostituendola con quella, più corrispondente, di osservazione. Spero di essere stato sufficientemente chiaro, di aver chiarito il mio punto di vista, che è quello di fare il meglio possibile.

Chiede ancora qualcuno la parola? Allora il processo verbale è approvato con la modifica annunciata.

E' stata presentata una interpellanza urgente del cons. Benedikter, sulla materia idroelettrica, per quanto riguarda la nazionalizzazione dei gruppi nella regione, che avviene a danno degli interessi e trascurando i diritti della Regione.

Passiamo all'ordine del giorno. La parola all'Assessore Salvadori.

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): Vorrei pregare la Presidenza ed i colleghi presentatori della mozione sul caro vita, di consentire la anticipazione della discussione dei disegni di legge sui lavori pubblici, data l'importanza della materia.

PRESIDENTE: Viene proposta una modifica dell'Ordine del giorno. La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Possiamo anche accettare la richiesta, ma deve essere chiaro che oggi non riusciremo certamente a licenziare le leggi sui lavori pubblici. Sono le undici e mezzo; a mezzogiorno, ci è stato detto, la seduta dovrà essere interrotta e, nel poco tempo che ci rima-

ne, sicuramente non potremo sbrigare tanto lavoro. Vorrei anche sapere se avverrà e quando la riconvocazione del Consiglio regionale; mi è stato detto che sarebbe rinviata addirittura al giugno, e non vedo il perchè di tanto ritardo. Se il Presidente ci assicura che nella prossima settimana potremo discutere anche la nostra mozione, siamo d'accordo; ma soltanto a questa condizione, altrimenti non mi pare giustificato il rinvio della discussione d'una mozione che, fra l'altro, è stata presentata il 28 marzo.

PRESIDENTE: Il Consiglio dovrebbe riconvocarsi il 4 giugno. Nel corso della prossima settimana ci sono le sedute della Commissione dei 19, che impegneranno il Presidente della Giunta, c'è il lavoro che deve essere svolto dalle Commissioni, ci sono le sedute del Consiglio provinciale di Bolzano.

NARDIN (P.C.I.): Almeno una seduta, però, bisogna che ci sia, per consentirci il varo delle leggi sull'industria e sul turismo. Anche se il Presidente è impegnato nella Commissione dei 19, possiamo lavorare ugualmente: non sarà la prima volta che avviene ciò. Martedì o mercoledì della prossima settimana, potremmo riunirci, per varare quelle leggi che sono urgenti...

PRESIDENTE: Allora facciamo martedì 28. Ora c'è da votare la proposta dell'Assessore Salvadori, di anticipare la trattazione delle leggi 80, 81, 108, e 110...

NARDIN (P.C.I.): La mozione, spero, sarà discussa anche essa il 28...

PRESIDENTE: Decideranno i consiglieri.

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): La mia proposta riguarda-

va naturalmente i due disegni di legge riguardanti il mio Assessorato; non ritengo d'altra parte che siano meno importanti quelli del mio collega all'industria. Si voti quindi per l'inserimento dei 4 disegni di legge; io insisto per i miei due.

PRESIDENTE: Tutti e quattro. C'è la proposta di trattare i quattro disegni di legge, poi la mozione. Chi accetta la proposta? E' approvata con una astensione.

Passiamo al **disegno di legge n. 80:** « *Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di un programma pluriennale di opere pubbliche* » (rinviato dal Governo) (*).

La parola al Presidente della Commissione industria e commercio, per la lettura della relazione.

PARIS (P.S.I.):

La Commissione legislativa dell'industria, commercio, turismo, trasporti e lavori pubblici, riunitasi il giorno 17 maggio 1963, ha ripreso in esame il disegno di legge: « *Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di un programma pluriennale di opere pubbliche* », in relazione ai motivi di rinvio comunicati dal Governo con lettera del 24 marzo 1963.

Dopo un attento esame dei motivi stessi e tenendo conto anche delle proposte di modifica della Giunta regionale, illustrate dal competente Assessore, dott. Salvadori, presente in seduta, la Commissione è venuta alle seguenti conclusioni:

Per quanto riguarda il rilievo governativo all'art. 2, la Commissione ha accolto a maggioranza la proposta della Giunta di riapprovarlo

nel testo già a suo tempo votato dal Consiglio regionale, in quanto l'eccezione fatta entra nel merito della disposizione che non dovrebbe essere motivo di rinvio.

Al 2° comma dell'art. 6 (« ... i progetti... possono essere eseguiti... ») la Giunta, in accoglimento del rilievo governativo, aveva proposto di aggiungere la frase: « ... su richiesta dei Comuni interessati »; la Commissione, invece, in parte aderendo a tale proposta, in parte propensa a conservare la dizione originaria, dopo qualche incertezza ha accolto a maggioranza la proposta del cons. Dalsass di stralciare il 2° comma dell'articolo in esame.

Per quanto riguarda l'art. 10, la Commissione ha approvato all'unanimità la nuova formulazione presentata dalla Giunta regionale, tenendo conto del rilievo fatto dal Governo (vedere testo allegato).

E' stata aggiunta al 2° comma dell'art. 12, sempre su proposta della Giunta, la frase: « ... con le stesse modalità di cui al comma precedente », mentre è stato soppresso l'ottavo comma dell'art. 14.

Nel 6° comma dello stesso art. 14 viene inserito, oltre al riferimento all'art. 5, quello all'art. 7 della legge medesima; all'art. 13, lett. a), viene invece soppresso il riferimento all'addizionale dell'imposta erariale sui redditi agrari.

Con queste modifiche — che si riportano dettagliatamente nel testo comparato che si allega alla presente relazione — il disegno di legge nel suo complesso è stato accolto a maggioranza, con 8 voti favorevoli e 4 voti contrari, dalla Commissione legislativa, che lo rimette al Consiglio regionale per la sua definitiva approvazione.

(*) Vedi appendice a pag. 37

DISEGNO DI LEGGE
 « PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE L'ESECUZIONE DI UN PROGRAMMA
 PLURIENNALE DI OPERE PUBBLICHE ».

Testo rinviato	Testo della Commissione
Art. 1	Art. 1
<p>L'Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire per l'esecuzione di un programma pluriennale di opere pubbliche, di interesse degli enti locali e di altri enti indicati nell'art. 2, mediante la corresponsione di concorsi annui costanti, posticipati, nella misura massima del 7,50 per cento sui mutui da contrarsi con istituti di credito e per un periodo non superiore a 15 anni.</p> <p>L'Amministrazione regionale è anche autorizzata a intervenire per l'esecuzione del programma di cui al comma precedente, mediante contributi in conto capitale, a favore di Comuni deficitari, nella misura, con le limitazioni e modalità di cui all'art. 6.</p>	<p>Idem.</p> <p>Idem.</p>
Art. 2	Art. 2
<p>Il concorso o contributo viene corrisposto a favore degli enti locali — escluse le Province autonome — di società cooperative ed altri enti, associazioni e comitati aventi finalità di pubblica utilità, per le spese riconosciute necessarie, che contraggano un mutuo con gli istituti di credito per:</p> <p>1) la sistemazione straordinaria delle strade interne degli abitati; la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento e il completamento delle strade di allacciamento dei capoluoghi di comune, di frazioni e di località di rilevante interesse per l'agricoltura, l'industria, il turismo, alla esistente rete viabile statale o provinciale, delle strade che congiungono fra di loro capo-</p>	<p>Idem.</p> <p>Idem.</p>

Testo rinviato	Testo della Commissione
luoghi di comune, delle strade che allacciano frazioni al capoluogo di comune, delle strade intercomunali;	
2) la costruzione, la sistemazione e l'ampliamento di acquedotti, fognature, cimiteri;	Idem.
3) la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento e l'acquisto di edifici destinati all'assistenza e beneficenza senza scopo di lucro;	Idem.
4) la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento e l'acquisto di edifici destinati all'istruzione ed educazione senza scopo di lucro;	Idem.
5) la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento ed il completamento di edifici e di impianti destinati a servizi pubblici;	Idem.
6) la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento ed il completamento di edifici destinati al culto e di edifici adibiti ad uso di ministero pastorale, di ufficio o di abitazione del parroco;	Idem.
7) la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento ed il completamento di impianti di produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione di energia elettrica per assicurare l'approvvigionamento adeguato di nuclei abitati anche isolati;	Idem.
8) l'acquisto di terreni destinati all'esecuzione delle opere di cui ai numeri precedenti.	Idem.
Art. 3	Art. 3
Il concorso è corrisposto direttamente il 1° aprile e il 1° ottobre di ogni anno all'Istituto mutuante ed è erogato per tutta la durata del mutuo, sulla somma effettivamente mutuata, nei limiti dell'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.	Idem.

Testo rinviato	Testo della Commissione
<p>Può altresì essere autorizzata l'accensione di mutui parziali sulla base di stati di avanzamento.</p>	Idem.
<p>L'Istituto mutuante è tenuto ad erogare il mutuo in base a certificati di avanzamento dei lavori, regolarmente vistati dall'Ufficio tecnico regionale dei lavori pubblici, in base ai decreti dell'autorità competente per l'espropriazione per pubblica utilità e, per l'ultima rata, in base al certificato di accertamento della regolare esecuzione dell'opera.</p>	Idem.
Art. 4	Art. 4
<p>Le domande di concorso o di contributo devono essere presentate all'Amministrazione regionale, ai fini dell'approntamento del programma pluriennale di cui al successivo art. 15, entro il mese di gennaio di ogni anno in carta da bollo legale e firmate dal legale rappresentante dell'ente richiedente.</p>	Idem.
<p>Alle domande devono essere allegati i seguenti documenti:</p>	Idem.
<p>a) copia della deliberazione dell'organo competente che ha autorizzato l'esecuzione dell'opera;</p> <p>b) relazione illustrativa dell'opera;</p> <p>c) preventivo sommario di spesa;</p> <p>d) piano finanziario dell'opera.</p>	
Art. 5	Art. 5
<p>La concessione del contributo o concorso regionale avviene mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, dietro presentazione del piano di ammortamento vistato dall'istituto di credito mutuante e del progetto esecutivo comprendente:</p>	Idem.

Testo rinviato

Testo della Commissione

a) relazione tecnica;

b) disegni;

c) computo metrico-estimativo;

d) capitolato speciale di appalto o foglio di patti e prescrizioni nei casi di appalto a trattativa privata o di esecuzione in economia.

L'erogazione all'ente mutuatario del primo concorso è subordinata alla presentazione del contratto di mutuo.

Non possono essere concessi concorsi o contributi per l'esecuzione di opere che abbiano già goduto o godano di altre provvidenze statali o regionali.

Art. 6

Ai Comuni deficitari a norma dell'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 1955, n. 32, almeno in tre degli ultimi cinque esercizi finanziari, l'Amministrazione regionale può concedere contributi in conto capitale fino al 50 per cento delle spese riconosciute ammissibili e concorso in interessi per la somma eccedente non ammessa a contributo.

Per tali Comuni i progetti delle opere da finanziare possono essere eseguiti a cura dell'ufficio tecnico regionale dei lavori pubblici.

Art. 7

Nel caso in cui gli enti locali si trovino nella impossibilità di garantire, in tutto o in parte, con le entrate delegabili, i mutui per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge, i mutui stessi potranno essere garantiti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su apposito fondo di cui all'art. 14, secondo comma. Tale fidejussione ha carattere sussidiario a norma

Idem.

Idem.

Art. 6

Idem.

Idem.

Art. 7

Idem.

Testo rinviato	Testo della Commissione
dell'art. 1944, secondo comma, del codice civile.	
Art. 8	Art. 8
In ciascun progetto, esclusi quelli redatti a norma dell'art. 6, secondo comma, della presente legge, sarà computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza e per spese di collaudo, una somma corrispondente al 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultanti dal progetto approvato.	Idem.
Il certificato di accertamento della regolare esecuzione o stato delle opere è rilasciato dall'Ufficio tecnico regionale dei lavori pubblici.	Idem.
Art. 9	Art. 9
L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità.	Idem.
Art. 10	Art. 10
Alle operazioni di mutuo previste dalla presente legge non sono applicabili le limitazioni di cui all'art. 300 del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con decreto 3 marzo 1934, n. 383.	Nessun mutuo previsto dalla presente legge può essere contratto dal Comune se la quota annuale di accertamento, comprensiva dell'interesse e del capitale, unita al carico già esistente per estinzione di mutui di qualunque natura precedentemente contratti, faccia giungere la spesa annua da iscriversi in bilancio ad una cifra superiore alla metà delle entrate ordinarie valutate sulla media di quelle accertate nell'ultimo quinquennio.
Art. 11	Art. 11
Gli enti beneficiari dei concorsi, accordati a norma della presente legge, devono impegnarsi a non mutare, per il periodo di 25 anni, la destinazione ad uso pubblico delle opere finanziate, senza il consenso della Giunta regionale.	Idem.

Testo rinviato	Testo della Commissione
Nel caso in cui la destinazione venga mutata senza il consenso predetto, il concorso concesso viene revocato.	Idem.
Nella revoca si seguono le norme del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.	Idem.
Art. 12	Art. 12
Per il finanziamento delle opere previste dall'art. 2 della presente legge i Comuni possono contrarre prestiti in cartelle od altri titoli negoziabili, previa autorizzazione concessa dalla Giunta regionale di concerto col Ministero del tesoro. Di detta autorizzazione deve essere fatta espressa menzione sui titoli del prestito.	Idem.
Per il medesimo scopo i Comuni possono contrarre prestiti con Istituti di credito esteri od enti internazionali di credito.	... credito con le stesse modalità di cui al comma precedente.
Art. 13	Art. 13
Le quote di ammortamento dei mutui contratti dai Comuni possono essere garantite con ipoteca o con delegazioni sulle seguenti entrate comunali:	Idem.
a) sovrimposta sui terreni e fabbricati e sull'addizionale all'imposta erariale sui redditi agrari;	a) sovrimposta sui terreni e fabbricati.
b) tre quinti del cespite netto dell'imposta di consumo, determinati sulla media degli incassi dell'ultimo triennio;	Idem.
c) metà del cespite netto dell'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni, calcolata sulla media degli incassi dell'ultimo triennio;	Idem.
d) metà del cespite netto degli altri tributi comunali esigibili con i privilegi delle imposte dirette, calcolata sulla media degli incassi dell'ultimo triennio;	Idem.

Testo rinviato	Testo della Commissione
<p>e) interessi e rendite patrimoniali fisse in favore del Comune, assicurati dalla proprietà di titoli di rendita pubblica o di contratti pluriennali di rendita;</p>	Idem.
<p>f) somme dovute dallo Stato a titolo di partecipazione al gettito dell'imposta generale sull'entrata.</p>	Idem.
Art. 14	Art. 14
<p>L'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge è delegato alle Province autonome di Trento e Bolzano.</p>	Idem.
<p>Il Consiglio regionale assegna annualmente a ciascuna Provincia un apposito fondo per coprire le spese occorrenti per l'attuazione della presente legge e della legge regionale 30 maggio 1951, n. 3 e successive modificazioni. Il Consiglio regionale assegna altresì a ciascuna Provincia un apposito fondo per coprire le spese occorrenti per la concessione della garanzia prevista all'art. 7.</p>	Idem.
<p>Le disponibilità sui fondi di cui al comma precedente, non impegnate nel corso di ogni esercizio finanziario, dovranno essere trasferite all'esercizio successivo ed utilizzate secondo le destinazioni indicate nella legge regionale.</p>	Idem.
<p>I compiti attribuiti dalla presente legge all'Ufficio tecnico regionale dei lavori pubblici sono demandati agli Uffici tecnici provinciali secondo la rispettiva competenza.</p>	Idem.
<p>Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge le Giunte provinciali devono attenersi alle direttive generali impartite dalla Giunta regionale.</p>	Idem.
<p>Copia dei provvedimenti adottati in attuazione dell'art. 5 della presente legge dovrà essere inoltrata, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale.</p>	... degli artt. 5 e 7 della presente legge...

Testo rinviato

Testo della Commissione

Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge o alle direttive sopra indicate, trasmette, entro dieci giorni, le sue osservazioni all'organo di controllo di legittimità ed alla Giunta provinciale competente.

Fino a quando non siano costituiti nella regione gli organi di giustizia amministrativa, contro i provvedimenti degli enti delegati è ammesso ricorso per motivi di legittimità alla Giunta regionale che decide in via definitiva. Il termine per ricorrere è di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi agli organi provinciali in caso di violazione della presente legge o di persistente inerzia.

Art. 15

Nell'esecuzione della presente legge si osservano i programmi di attuazione contenuti nel piano provinciale di coordinamento o nei piani regolatori generali dei Comuni o nei piani intercomunali o nei piani comprensoriali, secondo l'ordine di precedenza stabilito per la esecuzione delle opere in essi previste.

Fino all'entrata in vigore del piano di coordinamento provinciale, le Giunte provinciali amministrano in base ad un programma annuale delle opere da eseguire. Tale programma deve essere inviato alla Giunta regionale, la quale può comunicare entro trenta giorni osservazioni alla Giunta provinciale.

Art. 16

E' autorizzata la spesa di 12.600 milioni per la esecuzione del programma di opere pubbliche previsto dalla presente legge negli esercizi dal 1963 al 1982.

Idem.

Soppresso.

Idem.

Art. 15

Idem.

Idem.

Art. 16

Idem.

Testo rinviato	Testo della Commissione
<p>I limiti di spesa rimangono fissati come appresso:</p> <p>— esercizio 1963 - L. 280.000.000</p> <p>— esercizio 1964 - L. 210.000.000</p> <p>— esercizio 1965 - L. 140.000.000</p> <p>— esercizio 1966 - L. 70.000.000</p> <p>— esercizio 1967 - L. 70.000.000</p> <p>— esercizio 1968 - L. 70.000.000</p>	<p>Idem.</p>
<p>Alla copertura dell'onere di Lire 12.600.000.000 si provvede con i seguenti stanziamenti:</p> <p>— esercizio 1963 - L. 280.000.000</p> <p>— esercizio 1964 - L. 490.000.000</p> <p>— esercizio 1965 - L. 630.000.000</p> <p>— esercizio 1966 - L. 700.000.000</p> <p>— esercizio 1967 - L. 770.000.000</p> <p>— esercizio 1968 - L. 840.000.000</p> <p>— esercizio 1969-77 - L. 840.000.000</p> <p>— esercizio 1978 - L. 560.000.000</p> <p>— esercizio 1979 - L. 350.000.000</p> <p>— esercizio 1980 - L. 210.000.000</p> <p>— esercizio 1981 - L. 140.000.000</p> <p>— esercizio 1982 - L. 70.000.000</p>	<p>Idem.</p>
<p>Art. 17</p>	<p>Art. 17</p>
<p>Per la concessione dei contributi nella misura massima del 50 per cento previsti dall'art. 1 della legge regionale 30 maggio 1951, n. 3, è autorizzata la complessiva spesa di Lire 980.000.000 a carico degli esercizi dal 1963 al 1967 suddivisa come segue:</p> <p>— esercizio 1963 - L. 250.000.000</p> <p>— esercizio 1964 - L. 340.000.000</p> <p>— esercizio 1965 - L. 200.000.000</p> <p>— esercizio 1966 - L. 130.000.000</p> <p>— esercizio 1967 - L. 60.000.000</p>	<p>Idem.</p>

Testo rinviato	Testo della Commissione
<p>Art. 18</p> <p>Per la concessione dei contributi di cui all'art. 6 della presente legge è autorizzata la complessiva spesa di Lire 1.020 milioni a carico degli esercizi dal 1963 al 1968 in ragione di Lire 170.000.000 annue.</p>	<p>Art. 18</p> <p>Idem.</p>
<p>Art. 19</p> <p>Per la concessione della garanzia prevista dall'art. 7 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di Lire 100.000.000 a carico dell'esercizio 1963.</p>	<p>Art. 19</p> <p>Idem.</p>
<p>Art. 20</p> <p>Al complessivo onere di Lire 800.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1963, derivante dagli articoli 16, 17, 18 e 19 della presente legge, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 54 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.</p>	<p>Art. 20</p> <p>Idem.</p>
<p>Art. 21</p> <p>Nella prima applicazione della presente legge, le domande, previste dal precedente art. 4 e quelle previste dalla legge regionale contenente la delega alle Province della legge regionale 30 maggio 1951, n. 3, devono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>Art. 21</p> <p>Idem.</p>

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Chi prende la parola? Nessuno? Allora metto ai voti il passaggio alla discussione articolata.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 3 voti contrari.

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire per l'esecuzione di un programma pluriennale di opere pubbliche, di interesse degli enti locali e di altri enti indicati nell'art. 2, mediante la corresponsione di concorsi annui costanti, posticipati, nella misura massima del 7,50 per cento sui mutui da contrarsi con istituti di credito e per un periodo non superiore a quindici anni.

L'Amministrazione regionale è anche autorizzata a intervenire per l'esecuzione del programma di cui al comma precedente, mediante contributi in conto capitale, a favore dei Comuni deficitari, nella misura, con le limitazioni e modalità di cui all'art. 6.

E' posto in votazione l'art. 1.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 4 voti contrari.

Art. 2

Il concorso o contributo viene corrisposto a favore degli enti locali — escluse le Province autonome — di società cooperative ed altri enti, associazioni e comitati aventi finalità di pubblica utilità, per le spese riconosciute necessarie, che contraggano un mutuo con gli istituti di credito per:

1) la sistemazione straordinaria delle strade interne degli abitati; la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento e il completamento del-

le strade di allacciamento dei capoluoghi di Comune, di frazioni e di località di rilevante interesse per l'agricoltura, l'industria, il turismo, alla esistente rete viabile statale o provinciale, delle strade che congiungono fra di loro capoluoghi di Comune, delle strade che allacciano frazioni al capoluogo di Comune, delle strade intercomunali;

2) la costruzione, la sistemazione e l'ampliamento di acquedotti, fognature, cimiteri;

3) la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento e l'acquisto di edifici destinati all'assistenza e beneficenza senza scopo di lucro;

4) la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento e l'acquisto di edifici destinati all'istruzione ed educazione senza scopo di lucro;

5) la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento ed il completamento di edifici e di impianti destinati a servizi pubblici;

6) la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento ed il completamento di edifici destinati al culto e di edifici adibiti ad uso di ministero pastorale, di ufficio o di abitazione del parroco;

7) la costruzione, la sistemazione l'ampliamento ed il completamento di impianti di produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione di energia elettrica per assicurare l'approvvigionamento adeguato di nuclei abitati anche isolati;

8) l'acquisto di terreni destinati all'esecuzione delle opere di cui ai numeri precedenti.

E' posto in votazione l'art. 2.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 4 voti contrari.

Art. 3

Il concorso è corrisposto direttamente il primo aprile e il primo ottobre di ogni anno all'istituto mutuante ed è erogato per tutta la durata del mutuo, sulla somma effettivamente mutuata, nei limiti dell'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.

Può altresì essere autorizzata l'accensione di mutui parziali sulla base di stati di avanzamento.

L'istituto mutuante è tenuto ad erogare il mutuo in base a certificati di avanzamento dei lavori, regolarmente vistati dall'Ufficio tecnico regionale dei lavori pubblici, in base ai decreti dell'autorità competente per l'espropriazione per pubblica utilità e, per l'ultima rata, in base al certificato di accertamento della regolare esecuzione dell'opera.

E' posto in votazione l'art. 2.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 4 voti contrari.

Art. 4

Le domande di concorso o di contributo devono essere presentate all'Amministrazione regionale, ai fini dell'approntamento del programma pluriennale di cui al successivo art. 15, entro il mese di gennaio di ogni anno in carta da bollo legale e firmate dal legale rappresentante dell'ente richiedente.

Alle domande devono essere allegati i seguenti documenti:

a) copia della deliberazione dell'organo competente che ha autorizzato l'esecuzione dell'opera;

b) relazione illustrativa dell'opera;

c) preventivo sommario di spesa;

d) piano finanziario dell'opera.

E' posto in votazione l'art. 4.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 4 voti contrari.

Art. 5

La concessione del contributo o concorso regionale avviene mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, dietro presentazione del piano di ammortamento vistato dall'istituto di credito mutuante e del progetto esecutivo comprendente:

a) relazione tecnica;

b) disegni;

c) computo metrico-estimativo;

d) capitolato speciale di appalto o foglio di patti e prescrizioni nei casi di appalto a trattativa privata o di esecuzione in economia.

L'erogazione all'ente mutuatario del primo concorso è subordinata alla presentazione del contratto di mutuo.

Non possono essere concessi concorsi o contributi per l'esecuzione di opere che abbiano già goduto o godano di altre provvidenze statali o regionali.

E' posto in votazione l'art. 5.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 4 voti contrari.

Art. 6

(nel testo della Commissione)

Ai Comuni deficitari a norma dell'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 1955, n. 32, almeno in tre degli ultimi cinque esercizi finanziari, l'Amministrazione regionale può concedere contributi in conto capitale fino al 50 per cento delle spese riconosciute ammissibili e concorso in interessi per la somma eccedente non ammessa a contributo.

La parola all'Assessore Salvadori.

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): Insisto perchè questo comma sia conservato; ciò per la preoccupazione che, domani, gli organi di controllo, in mancanza di una esplicita autorizzazione di legge, possano contestare alle Giunte provinciali, in sede di controllo di legittimità, la facoltà di elaborare progetti per le opere pubbliche in quei Comuni che non siano in grado di provvedere da soli. Lasciando la legge com'è, consentiremmo sì ai Comuni in condizioni particolari, di fruire del doppio beneficio — contributo ed assistenza sul mutuo — ma non ci sarebbe più possibile provvedere, attraverso gli uffici tecnici provinciali, alla elaborazione dei progetti per quelle amministrazioni che non avessero nemmeno la possibilità di finanziare quelli. Ripeto, la mia preoccupazione è quella del controllo che può essere esercitato, dagli organi competenti, sulla legittimità dell'intervento delle Province.

PRESIDENTE: La parola al cons. Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Die gesetzgebende Kommission war der Ansicht, daß man diesen Absatz ohne weiteres streichen, kann, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil die defizitären Gemeinden bereits eine doppelte Vergünstigung erhalten können, d.h. einen Verlustbeitrag bis zu 50% und zweitens auf den Restbetrag noch den Zinsenzuschuß bis zu 7 1/2%, so daß sie insgesamt auf gut 75 oder mehr Prozent Beitrag von seiten der öffentlichen Hand, d.h. von seiten der Region gelangen können.

Es wäre somit absolut nicht notwendig auch vorzusehen, daß die technischen Ämter der Region bzw. des Landes diese Projekte ausarbeiten, denn welchen Nutzen haben die

Gemeinden von dieser Arbeit der technischen Ämter? Sie haben den Nutzen, daß sie sich, was die Projektierung betrifft, ungefähr 25% der Kosten ersparen, denn die anderen 75% können ohne weiteres berücksichtigt werden; das ist so die allgemeine Norm. Sie können berücksichtigt werden durch die Zuwendung des Verlustbeitrages auf der einen Seite und durch die Zuwendung des Zinsenzuschusses auf der anderen. Also der Nutzen für die Gemeinden wäre ganz minimal, währenddem für den Landesausschuß, d.h. für die technischen Ämter des Landesausschusses die Belastung ungemein groß würde. Außerdem ist es sehr schwierig, den Gemeinden « nein » zu sagen, wenn man bereits eine solche Bestimmung « expressis verbis » vorsieht. Man kann kaum einer Gemeinde, die defizitär ist, « ja » sagen und einer anderen Gemeinde, die ebenso defizitär ist, « nein ». Was die Möglichkeit betrifft im Interesse der Gemeinden Projekte auszuarbeiten, möchte ich darauf hinweisen, daß dies auch ohne diese Bestimmung möglich ist, wie es übrigens bereits in der Vergangenheit auch von seiten des Landesausschusses Bozen gemacht worden ist, ohne daß hier von irgendeinem Kontrollamt, in diesem Falle vom Rechnungshof, irgendein Einwand erhoben worden wäre. Ich bin in der Kommission dafür gewesen, daß man diese Bestimmung streicht und bin auch jetzt noch dafür weil sie keinen praktischen Wert hat und für die Gemeinden keinen großen Nutzen bringt, auf der anderen Seite aber eine große, ungemein grosse Belastung für den Landesausschuß bedeutet.

(La commissione legislativa era del parere che questo comma potesse senz'altro essere soppresso per la semplice ragione che ai Comuni deficitari è possibile avere in tal modo un doppio beneficio, cioè un contributo in conto capitale del 50% e sull'importo restante un con-

tributo in conto interessi fino ad un massimo del 7,5%, così da arrivare in totale al 75%, di sovvenzione pubblica ossia regionale. Per questo non è assolutamente necessario prevedere che gli uffici tecnici della Regione o della Provincia elaborino anche i progetti perchè i Comuni ne trarrebbero ben poco utile. Il vantaggio consisterebbe nel risparmio del 25% delle spese di progettazione dato che il rimanente 75% può essere coperto senza difficoltà, come avviene normalmente, ed esattamente attraverso un contributo in conto capitale da un lato ed un contributo in conto interessi dall'altro. Il vantaggio per i comuni sarebbe perciò minimo mentre per la Giunta provinciale, cioè per i suoi uffici tecnici, il carico diverrebbe enorme: sarebbe inoltre molto difficile dire di no ad un Comune quando si prevede espressamente una tale disposizione. Non si può dire di sì ad un Comune deficitario e dire di no ad un Comune nella stessa situazione. Per quanto riguarda la possibilità di elaborare progetti nell'interesse dei Comuni vorrei far notare come ciò sia possibile anche senza queste disposizioni. Ciò del resto è già stato fatto in passato dalla Giunta provinciale di Bolzano senza che un qualsiasi ente di controllo, in questo caso la Corte dei Conti, abbia sollevato alcuna difficoltà. Per questo in sede di commissione sono stato favorevole alla soppressione del comma e lo sono ancora perchè esso non ha nessun valore pratico e non porta ai Comuni nessun vantaggio degno di considerazione; d'altra parte esso significa un enorme aggravio per la Giunta provinciale).

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Salvadori.

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): Se davvero questo comma non avesse, come ha dichiarato il cons. Dalsass,

alcun valore pratico, allora dovremmo accusarci tutti di superficialità per averlo approvato in sede di prima discussione della legge; allora, evidentemente, un contenuto lo aveva. Se le Giunte provinciali vogliono la loro comodità, se si tratta di evitare ad esse delle difficoltà, allora il discorso è tutt'altro. Io affermo che quando la legge ammette la possibilità di fare determinate cose, allora essa pone l'organo di controllo amministrativo nella necessità di assumere una posizione. Il cons. Dalsass dice che in passato si è provveduto ugualmente: non lo contesto, ma ricordo che, chissà per quali strane ragioni, succedono qui da noi delle strane cose; come quando il bilancio della Provincia di Bolzano è stato approvato inserendo certi fondi destinati al restauro dei castelli, mentre un identico fondo si è tentato di inserirlo nel bilancio provinciale di Trento, e l'approvazione è stata concessa soltanto con la condizione che essa sarebbe stata eliminata alla prima votazione di bilancio. Non mi pare comunque che possa dare alcun fastidio l'inserire questa facoltà; e perchè vorremmo togliercela? Guardate, signori Assessori provinciali che avrete a disposizione, dal 1963 fino al 1968 170 milioni l'anno, ottantacinque per Provincia; per sussidiare le attività dei Comuni deficitari, che non sono pochi, anche lasciando cadere le voci che circolano sull'intenzione di crearne artificialmente degli altri. Vi troverete a fare una dura fatica, a dover dire no a qualcuno, non potrete dire sì a tutti. E quando non sarà possibile il doppio intervento, che molti chiederanno e che non potrete a tutti concedere, avrete almeno la possibilità di concorrere con la fornitura dei progetti. Su un piano finanziario, ed anche su un piano psicologico, questo potrà esservi molto utile. Non capisco proprio perchè, data la fondatezza della preoccupazione riguardante l'at-

teggimento degli organi di controllo, non ci si voglia togliere da questo pericolo.

PRESIDENTE: E' stato presentato da Benedetti, Segnana, Kessler, un emendamento che dice, ristabilendo l'ultimo: « Su richiesta degli stessi Comuni i progetti delle opere da finanziare possono essere eseguiti a cura dell'Ufficio tecnico regionale dei lavori pubblici ».

La parola al cons. Kessler.

KESSLER (Presidente G.P. Trento - D.C.): In appoggio all'emendamento ed alle argomentazioni che sono state esposte dall'Assessore. Ci sono da noi Comuni, e parecchi, che si trovano in quelle condizioni. Ora noi abbiamo varato un programma e, se pensiamo alla programmazione, riteniamo siano necessarie anche garanzie di esecuzione di determinate opere che rientrino nei programmi, altrimenti recherebbero un grave disagio alle realizzazioni programmate; e per avere la certezza che queste opere saranno tempestivamente eseguite, abbiamo bisogno di poter intervenire, quando le finanze comunali non siano sufficienti, attraverso questa disposizione: per noi si tratta di una valvola di sicurezza.

PRESIDENTE: La parola al cons. Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Ich habe bereits vorhin gesagt, daß ich der Ansicht bin, daß man solche Projektierungen auch ohne eine ausdrückliche Bestimmung des Gesetzes vornehmen kann. Wir haben es bereits in der Vergangenheit getan. Ich will also nicht die Möglichkeit ausschließen, daß der Landesauschuß zugunsten irgendeiner bedürftigen Gemeinde interveniert; die Möglichkeit wird damit nicht ausgeschlossen. Aber eine Bestimmung in das Gesetz hineingeben, wo man vorsieht, daß die

Gemeinden vom Landesbauamt diese Projekte ausarbeiten lassen können, ist geradezu eine Aufforderung für die Gemeinden, sich an das Landesbauamt zu wenden, damit alle diese Projekte vom Landesbauamt ausgearbeitet werden. Man muß doch einsehen, daß der praktischen Nutzen nicht groß ist, denn wenn die Projekte von den Gemeinden ausgearbeitet werden, können sie mitfinanziert werden; werden sie von den Landesbauämtern ausgearbeitet, können sie auf Grund des Regionalgesetzes nicht mitfinanziert werden, denn die Gemeinden haben keine Auslagen für die Projektierung gehabt und deswegen bin ich immer noch der Ansicht, daß diese Bestimmung nicht hineingeht.

(Ho già espresso il mio parere, che cioè tali progetti si possano fare anche senza bisogno di una disposizione esplicita, come del resto abbiamo già fatto in passato. Non voglio dunque escludere la possibilità che la Giunta provinciale intervenga in favore di un qualsiasi Comune bisognoso: l'introdurre però nella legge una clausola in cui si preveda che i Comuni possano far elaborare i loro progetti dall'ufficio urbanistico provinciale equivale ad un invito ai Comuni a servirsi di tale ufficio per i loro progetti. Bisogna riconoscere che in tal modo l'utilità pratica sarà relativa poichè se il Comune finanzia l'elaborazione dei progetti riceverà un contributo al finanziamento; se invece la finanzia l'ufficio provinciale, per legge regionale il Comune non avrà diritto al contributo perchè ha già risparmiato le spese di progettazione. Per questo sono sempre del parere che il comma in oggetto non dev'essere incorporato nella legge).

PRESIDENTE: La parola al cons. Segnana.

SEGNANA (D.C.): Ripeto le osservazioni che già ho avuto modo di avanzare in sede di

commissione legislativa. Il cons. Dalsass afferma che i progetti sono già stati fatti, ma è certo che la competenza è indubbiamente a questo proposito: e finchè essa non ci sia conferita attraverso la delega della Regione, saremo sempre nell'incertezza. Infatti la competenza delle Province, in materia di lavori pubblici, riguarda esclusivamente le opere stradali e gli edifici di interesse provinciale. Se accettiamo questo emendamento, abbiamo sicuramente la possibilità di intervenire, per i progetti, anche in tutte le opere pubbliche programmate dai Comuni, che non siano in grado di finanziarle. La Provincia di Trento, inoltre, si trova in una particolare situazione: il suo ufficio tecnico è ingolfato di impegni relativi alle sistemazioni stradali che andiamo eseguendo sulla legge 126; per la redazione dei progetti eventuali per opere pubbliche dei Comuni, saremmo quindi costretti a rivolgerci, conferendo appositi incarichi, a professionisti privati; e ciò possiamo fare soltanto se saremo facoltizzati da una legge regionale, altrimenti incontreremo il certo rilievo della Corte dei Conti, perchè abbiamo esercitato attività che non sono di nostra competenza. Per me questo comma è da mantenere.

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Rosa).

PRESIDENTE: Nessun altro chiede la parola?

E' posto in votazione l'emendamento.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza.

E' posto in votazione l'art. 6 così emendato.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza.

Art. 7

Nel caso in cui gli enti locali si trovino nella impossibilità di garantire, in tutto o in parte, con le entrate delegabili, i mutui per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge, i mutui stessi potranno esser garantiti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su apposito fondo di cui all'art. 14, secondo comma. Tale fidejussione ha carattere sussidiario a norma dell'art. 1944, secondo comma, del codice civile.

E' posto in votazione l'art. 7. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 8

In ciascun progetto, esclusi quelli redatti a norma dell'art. 6, secondo comma, della presente legge, sarà computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza e per spese di collaudo, una somma corrispondente al 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultanti dal progetto approvato.

Il certificato di accertamento della regolare esecuzione o stato delle opere è rilasciato dall'Ufficio tecnico regionale dei lavori pubblici.

E' posto in votazione l'art. 8.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 9

L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

E' posto in votazione l'art. 9.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

*Art. 10**(nel testo della Commissione).*

Il Comune non può contrarre nessun mutuo, previsto dalla presente legge, ove la quota annuale di ammortamento, rappresentata dall'interesse e dal capitale, da iscriversi in bilancio, aggiunta a quella dei mutui di qualunque natura già contratti, rappresenti una somma superiore alla metà delle entrate ordinarie, valutate sulla media di quelle accertate nell'ultimo quinquennio.

La parola all'Assessore.

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): La Giunta è d'accordo col testo della Commissione.

PRESIDENTE: E' posto in votazione l'art. 10.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 11

Gli enti beneficiari dei concorsi, accordati a norma della presente legge, devono impegnarsi a non mutare, per il periodo di venticinque anni, la destinazione ad uso pubblico delle opere finanziate, senza il consenso della Giunta regionale.

Nel caso in cui la destinazione venga mutata senza il consenso predetto, il concorso concesso viene revocato.

Nella revoca si seguono le norme del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

E' posto in votazione l'art. 11. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari.

*Art. 12**(nel testo della Commissione).*

Per il finanziamento delle opere previste dall'art. 2 della presente legge, i Comuni possono contrarre prestiti in cartelle od altri titoli negoziabili, previa autorizzazione concessa dalla Giunta regionale di concerto col Ministero del tesoro. Di detta autorizzazione deve essere fatta espressa menzione sui titoli del prestito.

Per il medesimo scopo i Comuni possono contrarre prestiti con istituti di credito esteri od enti internazionali di credito con le stesse modalità di cui al comma precedente.

La parola all'Assesore.

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): La Giunta è d'accordo col testo della Commissione.

PRESIDENTE: E' posto in votazione l'art. 12.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

*Art. 13**(nel testo della Commissione).*

Le quote di ammortamento dei mutui contratti dai Comuni possono essere garantite con ipoteca o con delegazioni sulle seguenti entrate comunali:

- a) sovrimposta sui terreni e fabbricati;*
- b) tre quinti del cespite netto dell'imposta di consumo, determinati sulla media degli incassi dell'ultimo triennio;*
- c) metà del cespite netto dell'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni, calcolata sulla media degli incassi dell'ultimo triennio;*

d) metà del cespite netto degli altri tributi comunali esigibili con i privilegi delle imposte dirette, calcolata sulla media degli incassi dell'ultimo triennio;

e) interessi e rendite patrimoniali fisse in favore del Comune, assicurati dalla proprietà di titoli di rendita pubblica o di contratti pluriennali di rendità;

f) somme dovute dallo Stato a titolo di partecipazione al gettito dell'imposta generale sull'entrata.

E' posto in votazione l'art. 13.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 3 astenuti.

Art. 14

(nel testo della Commissione)

L'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge è delegato alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Il Consiglio regionale assegna annualmente a ciascuna Provincia un apposito fondo per coprire le spese occorrenti per l'attuazione della presente legge e della legge regionale 30 maggio 1951, n. 3 e successive modificazioni. Il Consiglio regionale assegna altresì a ciascuna Provincia un apposito fondo per coprire le spese occorrenti per la concessione della garanzia prevista all'art. 7.

Le disponibilità sui fondi di cui al comma precedente, non impegnate nel corso di ogni esercizio finanziario, dovranno essere trasferite all'esercizio successivo ed utilizzate secondo le destinazioni indicate nella legge regionale.

I compiti attribuiti dalla presente legge all'Ufficio tecnico regionale dei lavori pubblici sono demanati agli Uffici tecnici provinciali secondo la rispettiva competenza.

Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge le Giunte provinciali devono attenersi alle direttive generali impartite dalla Giunta regionale.

Copia dei provvedimenti adottati in attuazione degli artt. 5 e 7 della presente legge dovrà essere inoltrata, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge o alle direttive sopra indicate, trasmette, entro dieci giorni, le sue osservazioni all'organo di controllo di legittimità ed alla Giunta provinciale competente.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi agli organi provinciali in caso di violazione della presente legge o di persistente inerzia.

La parola all'Assessore.

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): La Giunta è d'accordo col testo della Commissione.

PRESIDENTE: E' posto in votazione l'art. 14.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 3 astensioni.

Art. 15

Nell'esecuzione della presente legge si osservano i programmi di attuazione contenuti nel piano provinciale di coordinamento o nei piani regolatori generali dei Comuni o nei piani intercomunali o nei piani comprensoriali, secondo l'ordine di precedenza stabilito per l'esecuzione delle opere in essi previste.

Fino all'entrata in vigore del piano di coordinamento provinciale, le Giunte provinciali amministrano in base ad un programma annuale delle opere da eseguire. Tale programma deve essere inviato alla Giunta regionale, la quale può comunicare entro trenta giorni osservazioni alla Giunta provinciale.

E' posto in votazione l'art 15.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 16

E' autorizzata la spesa di 12.600.000.000 per la esecuzione del programma di opere pubbliche previsto dalla presente legge negli esercizi dal 1963 al 1982.

I limiti di spesa rimangono fissati come appresso:

— esercizio 1963	-	Lire	280.000.000
— esercizio 1964	-	Lire	210.000.000
— esercizio 1965	-	Lire	140.000.000
— esercizio 1966	-	Lire	70.000.000
— esercizio 1967	-	Lire	70.000.000
— esercizio 1968	-	Lire	70.000.000

Alla copertura dell'onere di Lire 12.600.000.000 si provvede con i seguenti stanziamenti:

— esercizio 1963	-	Lire	280.000.000
— esercizio 1964	-	Lire	490.000.000
— esercizio 1965	-	Lire	630.000.000
— esercizio 1966	-	Lire	700.000.000
— esercizio 1967	-	Lire	770.000.000
— esercizio 1968	-	Lire	840.000.000
— esercizi 1969-1977	-	Lire	840.000.000
— esercizio 1978	-	Lire	560.000.000
— esercizio 1979	-	Lire	350.000.000
— esercizio 1980	-	Lire	210.000.000
— esercizio 1981	-	Lire	140.000.000
— esercizio 1982	-	Lire	70.000.000

E' posto in votazione l'art. 16.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 17

Per la concessione dei contributi nella misura massima del 50 per cento previsti dall'art. 1 della legge regionale 30 maggio 1951, n. 3, è autorizzata la complessiva spesa di Lire 980.000.000 a carico degli esercizi dal 1963 al 1967, suddivisa come segue:

— esercizio 1963	-	Lire	250.000.000
— esercizio 1964	-	Lire	340.000.000
— esercizio 1965	-	Lire	200.000.000
— esercizio 1966	-	Lire	130.000.000
— esercizio 1967	-	Lire	60.000.000

E' posto in votazione l'art. 17.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 3 astensioni.

Art. 18

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 6 della presente legge è autorizzata la complessiva spesa di Lire 1.020.000.000 a carico degli esercizi dal 1963 al 1968 in ragione di Lire 170.000.000 annue.

E' posto in votazione l'art. 18.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 19

Per la concessione della garanzia prevista dall'art. 7 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di Lire 100.000.000 a carico dell'esercizio 1963.

E' posto in votazione l'art. 19.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 20

Al complessivo onere di Lire 800.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1963, derivante dagli artt. 16, 17, 18 e 19 della presente legge, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 54 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

E' posto in votazione l'art. 20.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 3 astensioni.

Art. 21

Nella prima applicazione della presente legge, le domande, previste dal precedente art. 4 e quelle previste dalla legge regionale contenente la delega alle Province della legge regionale 30 maggio 1951, n. 3, devono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Il mio gruppo voterà contro questo disegno di legge, per le ragioni che sono state largamente specificate in sede di prima discussione. Non siamo per la delega, ma non siamo per questo tipo di delega che consegna tutti i poteri alle Province per la direzione di tutta una serie di enti che con la pubblica utilità hanno assai poco a che fare, anzichè concentrare le scarse possibilità della Regione verso gli enti locali. Altre ragioni sono state esposte, nè voglio ripeterle qui. Voteremo contro.

(Riassume la Presidenza il Presidente Pupp).

PRESIDENTE: La parola al cons. Paris.

PARIS (P.S.I.): Il gruppo socialista rimane nella stessa posizione che aveva in sede di votazione su questo disegno di legge nella sua prima discussione. Non abbiamo accantonato le nostre riserve, anche se, sia in sede di Commissione che qui, non abbiamo voluto fare dell'ostruzionismo. Non lo faremo neanche ora, ma ripetiamo che le nostre riserve sono sempre valide, perciò voteremo contro.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola per dichiarazione di voto? Allora metto ai voti l'art. 21.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 5 voti contrari.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Signori consiglieri, mi è pervenuto in questo momento un telegramma del presidente dell'Associazione nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro: « Profondamente commosso notizia rilevante contributo concesso per l'erigendo convalescenziario mi è particolarmente gradito esprimere S.V. sensi viva gratitudine mia personale et categoria estensibile per nobile decisione codesto Consiglio regionale ».

Esito della votazione: votanti 38 - voti favorevoli 30 - voti contrari 5 - schede bianche 3.

La legge è approvata (*).

La seduta è tolta.

(Ore 12.15).

(*) Vedi Appendice a pag. 38



APPENDICE



COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Gab./1556

Trento, 24 marzo 1963

OGGETTO: Regione Trentino-Alto Adige - Disegno di legge concernente: « Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di un programma pluriennale di opere pubbliche » (80)

Signor Presidente del Consiglio Regionale - *Bolzano*

e p.c.

Signor Presidente della Giunta Regionale - *Trento*

Con riferimento alla nota suindicata, si comunica che il Governo rinvia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 dello Statuto d'autonomia, il disegno di legge in oggetto, in quanto l'art. 2 ammette alle agevolazioni di cui alla nuova disciplina anche Enti privati di istruzione e assistenza che mancano di rilevanza giuridica di diritto pubblico; l'art. 6, secondo comma, delinea una interferenza nell'autonomia comunale, non precisando che i progetti di opere di Comuni deficitari possono essere eseguiti dall'Ufficio Tecnico Regionale lavori pubblici esclusivamente su richiesta dei Comuni interessati; l'art. 10, che autorizza i Comuni a derogare per la contrazione dei mutui alle disposizioni limitative di cui all'art. 300 del T.U. della Legge comunale provinciale, omette di fissare i nuovi limiti posti all'indebitamento dei Comuni stessi; l'art. 12, secondo comma, che autorizza i Comuni alla contrazione di prestiti con Istituti di Credito Esteri o con Enti internazionali di credito, omette l'osservanza delle condizioni imprescindibili giustamente previste per la contrazione di prestiti in cartelle o altri titoli negoziabili all'interno; l'art. 14, ottavo comma, che richiama l'istituendo Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, può dar luogo a incertezza, in sede di interpretazione, circa il carattere permanente del ricorso, che, secondo i noti principi sulla delega, è sempre ammissibile. Nel contempo si prega di voler esaminare l'opportunità di modificare in sede di riesame del provvedimento i seguenti articoli: 13, punto 2, che elenca tra i cespiti comunali delegabili l'addizionale dell'imposta sui redditi agrari, abolita dalla Legge statale 16 settembre 1960, n. 1014; 14, sesto comma, che non prevede, tra i provvedimenti adottati per delega dalle Province da trasmettere al Presidente della Giunta Regionale, anche quelli concernenti la garanzia di cui all'art. 7 del disegno di legge.

Si rinviando due esemplari del provvedimento.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

f.to Bianchi

PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE L'ESECUZIONE DI UN PROGRAMMA PLURIENNALE DI OPERE PUBBLICHE.

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire per l'esecuzione di un programma pluriennale di opere pubbliche, di interesse degli enti locali e di altri enti indicati nell'art. 2, mediante la corresponsione di concorsi annui costanti, posticipati, nella misura massima del 7,50 per cento sui mutui da contrarsi con istituti di credito e per un periodo non superiore a quindici anni.

L'Amministrazione regionale è anche autorizzata a intervenire per l'esecuzione del programma di cui al comma precedente, mediante contributi in conto capitale, a favore di Comuni deficiari, nella misura, con le limitazioni e modalità di cui all'art. 6.

Art. 2

Il concorso o contributo viene corrisposto a favore degli enti locali — escluse le Province autonome — di società cooperative ed altri enti, associazioni e comitati aventi finalità di pubblica utilità, per le spese riconosciute necessarie, che contraggano un mutuo con gli istituti di credito per:

1) la sistemazione straordinaria delle strade interne degli abitati; la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento e il completamento delle strade di allacciamento dei capoluoghi di Comune, di frazioni e di località di rilevante interesse per l'agricoltura, l'industria, il turismo, alla esistente rete viabile statale o provinciale, delle strade che congiungono fra di loro capoluoghi di Comune, delle strade che allacciano frazioni al capoluogo di Comune, delle strade intercomunali;

2) la costruzione, la sistemazione e l'ampliamento di acquedotti, fognature, cimiteri;

3) la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento e l'acquisto di edifici destinati all'assistenza e beneficenza senza scopo di lucro;

4) la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento e l'acquisto di edifici destinati alla istruzione ed educazione senza scopo di lucro;

5) la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento ed il completamento di edifici e di impianti destinati a servizi pubblici;

6) la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento ed il completamento di edifici destinati al culto e di edifici adibiti ad uso di ministero pastorale, di ufficio o di abitazione del parroco;

7) la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento ed il completamento di impianti di produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione di energia elettrica per assicurare l'approvvigionamento adeguato di nuclei abitati anche isolati;

8) l'acquisto di terreni destinati all'esecuzione delle opere di cui ai numeri precedenti.

Art. 3

Il concorso è corrisposto direttamente il primo aprile e il primo ottobre di ogni anno all'istituto mutuante ed è erogato per tutta la durata del mutuo, sulla somma effettivamente mutuata, nei limiti dell'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.

Può altresì essere autorizzata l'accensione di mutui parziali sulla base di stati di avanzamento.

L'istituto mutuante è tenuto ad erogare il mutuo in base a certificati di avanzamento dei lavori, regolarmente vistati dall'Ufficio tecnico regionale dei lavori pubblici, in base ai decreti dell'autorità competente per l'espropriazione per pubblica utilità e, per l'ultima rata, in base al certificato di accertamento della regolare esecuzione dell'opera.

Art. 4

Le domande di concorso o di contributo devono essere presentate all'Amministrazione regionale, ai fini dell'approntamento del programma pluriennale di cui al successivo art. 15, entro il mese di gennaio di ogni anno in carta da bollo legale e firmate dal legale rappresentante dell'ente richiedente.

Alle domande devono essere allegati i seguenti documenti:

a) copia della deliberazione dell'organo competente che ha autorizzato l'esecuzione dell'opera;

b) relazione illustrativa dell'opera;

c) preventivo sommario di spesa;

d) piano finanziario dell'opera.

Art. 5

La concessione del contributo o concorso regionale avviene mediante decreto del Presidente della Giunta, dietro presentazione del piano di ammortamento vistato dall'istituto di credito mutuante e del progetto esecutivo comprendente:

- a) relazione tecnica;
- b) disegni;
- c) computo metrico-estimativo;
- d) capitolato speciale di appalto o foglio di patti e prescrizioni nei casi di appalto a trattativa privata o di esecuzione in economia.

L'erogazione all'ente mutuuario del primo concorso è subordinata alla presentazione del contratto di mutuo.

Non possono essere concessi concorsi o contributi per l'esecuzione di opere che abbiano già goduto e godano di altre provvidenze statali o regionali.

Art. 6

Ai Comuni deficitari a norma dell'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 1955, n. 32, almeno in tre degli ultimi cinque esercizi finanziari, l'Amministrazione regionale può concedere contributi in conto capitale fino al 50 per cento delle spese riconosciute ammissibili e concorso in interessi per la somma eccedente non ammessa a contributo.

Su richiesta degli stessi Comuni i progetti delle opere da finanziare possono essere eseguiti a cura dell'Ufficio tecnico regionale dei lavori pubblici.

Art. 7

Nel caso in cui gli enti locali si trovino nella impossibilità di garantire, in tutto o in parte, con le entrate delegabili, i mutui per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge, i mutui stessi potranno essere garantiti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su apposito fondo di cui all'art. 14, secondo comma. Tale fidejussione ha carattere sussidiario a norma dell'art. 1944, secondo comma, del codice civile.

Art. 8

In ciascun progetto, esclusi quelli redatti a norma dell'art. 6, secondo comma, della presente legge, sarà computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza e per spese di collaudo, una somma corrispondente al 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultanti dal progetto approvato.

Il certificato di accertamento della regolare esecuzione o stato delle opere è rilasciato dall'Ufficio tecnico regionale dei lavori pubblici.

Art. 9

L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 10

Il Comune non può contrarre nessun mutuo, previsto dalla presente legge, ove la quota annuale di ammortamento, rappresentata dall'interesse e dal capitale, da iscriversi in bilancio, aggiunta a quella dei mutui di qualunque natura già contratti, rappresenti una somma superiore alla metà delle entrate ordinarie, valutate sulla media di quelle accertate nell'ultimo quinquennio.

Art. 11

Gli enti beneficiari dei concorsi, accordati a norma della presente legge, devono impegnarsi a non mutare, per il periodo di venticinque anni, la destinazione ad uso pubblico delle opere finanziate, senza il consenso della Giunta regionale.

Nel caso in cui la destinazione venga mutata senza il consenso predetto, il concorso concesso viene revocato.

Nella revoca si seguono le norme del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 12

Per il finanziamento delle opere previste dall'art. 2 della presente legge, i Comuni possono contrarre prestiti in cartelle od altri titoli negoziabili, previa autorizzazione concessa dalla Giunta regionale di concerto col Ministero del tesoro. Di detta autorizzazione deve essere fatta espressa menzione sui titoli del prestito.

Per il medesimo scopo i Comuni possono contrarre prestiti con istituti di credito esteri od enti internazionali di credito con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Art. 13

Le quote di ammortamento dei mutui contratti dai Comuni possono essere garantite con ipoteca o con delegazioni sulle seguenti entrate comunali:

- a) sovrimposta sui terreni e fabbricati;
- b) tre quinti del cespite netto dell'imposta di consumo, determinati sulla media degli incassi dell'ultimo triennio;

- c) metà del cespite netto dell'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni, calcolata sulla media degli incassi dell'ultimo triennio;
- d) metà del cespite netto degli altri tributi comunali esigibili con i privilegi delle imposte dirette, calcolata sulla media degli incassi dell'ultimo triennio;
- e) interessi e rendite patrimoniali fisse in favore del Comune, assicurati dalla proprietà di titoli di rendita pubblica o di contratti pluriennali di rendita;
- f) somme dovute dallo Stato a titolo di partecipazione al gettito dell'imposta generale sull'entrata.

Art. 14

L'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge è delegato alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Il Consiglio regionale assegna annualmente a ciascuna Provincia un apposito fondo per coprire le spese occorrenti per l'attuazione della presente legge e della legge regionale 30 maggio 1951, n. 3 e successive modificazioni. Il Consiglio regionale assegna altresì a ciascuna Provincia un apposito fondo per coprire le spese occorrenti per la concessione della garanzia prevista all'art. 7.

Le disponibilità sui fondi di cui al comma precedente, non impegnate nel corso di ogni esercizio finanziario, dovranno essere trasferite all'esercizio successivo ed utilizzate secondo le destinazioni indicate nella legge regionale.

I compiti attribuiti dalla presente legge all'Ufficio tecnico regionale dei lavori pubblici sono demandati agli Uffici tecnici provinciali secondo la rispettiva competenza.

Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge le Giunte provinciali devono attenersi alle direttive generali impartite dalla Giunta regionale.

Copia dei provvedimenti adottati in attuazione degli artt. 5 e 7 della presente legge dovrà essere inoltrata, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge o alle direttive sopra indicate, trasmette, entro dieci giorni, le sue osservazioni all'organo di controllo di legittimità ed alla Giunta provinciale competente.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi agli organi provinciali in caso di violazione della presente legge o di persistente inerzia.

Art. 15

Nell'esecuzione della presente legge si osservano i programmi di attuazione contenuti nel piano provinciale di coordinamento o nei piani regolatori generali dei Comuni o nei piani inter-

comunalì o nei piani comprensoriali, secondo l'ordine di precedenza stabilito per l'esecuzione delle opere in essi previste.

Fino all'entrata in vigore del piano di coordinamento provinciale, le Giunte provinciali amministrano in base ad un programma annuale delle opere da eseguire. Tale programma deve essere inviato alla Giunta regionale, la quale può comunicare entro trenta giorni osservazioni alla Giunta provinciale.

Art. 16

E' autorizzata la spesa di 12.600.000.000 per la esecuzione del programma di opere pubbliche previsto dalla presente legge negli esercizi dal 1963 al 1982.

I limiti di spesa rimangono fissati come appresso:

— esercizio 1963 - Lire	280.000.000
— esercizio 1964 - Lire	210.000.000
— esercizio 1965 - Lire	140.000.000
— esercizio 1966 - Lire	70.000.000
— esercizio 1967 - Lire	70.000.000
— esercizio 1968 - Lire	70.000.000

Alla copertura dell'onere di Lire 12.600.000.000 si provvede con i seguenti stanziamenti:

— esercizio 1963 - Lire	280.000.000
— esercizio 1964 - Lire	490.000.000
— esercizio 1965 - Lire	630.000.000
— esercizio 1966 - Lire	700.000.000
— esercizio 1967 - Lire	770.000.000
— esercizio 1968 - Lire	840.000.000
— esercizi 1969-1977 - Lire	840.000.000
— esercizio 1978 - Lire	560.000.000
— esercizio 1979 - Lire	350.000.000
— esercizio 1980 - Lire	210.000.000
— esercizio 1981 - Lire	140.000.000
— esercizio 1982 - Lire	70.000.000

Art. 17

Per la concessione dei contributi nella misura massima del 50 per cento previsti dall'art. 1 della legge regionale 30 maggio 1951, n. 3, è autorizzata la complessiva spesa di Lire 980.000.000 a carico degli esercizi dal 1963 al 1967 suddivisa come segue:

— esercizio 1963 - Lire	250.000.000
— esercizio 1964 - Lire	340.000.000
— esercizio 1965 - Lire	200.000.000
— esercizio 1966 - Lire	130.000.000
— esercizio 1967 - Lire	60.000.000

Art. 18

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 6 della presente legge è autorizzata la complessiva spesa di Lire 1.020.000.000 a carico degli esercizi dal 1963 al 1968 in ragione di Lire 170.000.000 annue.

Art. 19

Per la concessione della garanzia prevista dall'art. 7 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di Lire 100.000.000 a carico dell'esercizio 1963.

Art. 20

Al complessivo onere di Lire 800.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1963, derivante dagli artt. 16, 17, 18 e 19 della presente legge, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 54 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Art. 21

Nella prima applicazione della presente legge, le domande, previste dal precedente art. 4 e quelle previste dalla legge regionale contenente la delega alle Province della legge regionale 30 maggio 1951, n. 3, devono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.